



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot DVA - 2015 - 0011376 del 29/04/2015

Pratica N. ....

Prof. Mittente: .....

Enel Produzione S.p.A.  
Impianto Termoelettrico di  
Termini Imerese Ettore Majorana  
GEM Generazione ed Energy Management C.P.  
110  
90144 Palermo  
enel\_produzione\_ub\_termini\_imerese@pec.enel.it

e p.c. ISPRA  
Via Vitaliano Brancati 48  
00144 Roma  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
armando.brath@unibo.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla Società ENEL Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica "Ettore Majorana" di Termini Imerese (PA) - Procedimento di modifica ID 48/636.**


In merito alla domanda di modifica non sostanziale presentata dalla società ENEL Produzione S.p.A., al decreto AIA rilasciato per l'impianto in argomento il 30/11/2010, con provvedimento n. DVA-DEC-2010-0000899, relativa alla gestione dell'area di deposito dei rifiuti n.16 in modalità di "deposito temporaneo" ed alla comunicazione per la quale l'area di deposito rifiuti n.17 non sarà più utilizzata come deposito rifiuti, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 13 aprile 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000755.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-0000755 del 13/04/2015.

Ufficio Mittente: MA7T-DVA-4RI-AIA-00  
Funzionario responsabile: antonio@minambiente.it tel. 06/57225924  
DVA-4RI-AIA-17\_2015-0133100C

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0010076 del 14/04/2015

CIPE-00-2015-0000755

del 13/04/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

c.a. dott. Giuseppe Lo Presti

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

Pratica N: .....

Rif. Mittente: .....



**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da ENEL  
PRODUZIONE S.p.A. - Centrale Termoelettrica "Ettore Majorana" di Termini  
Imerese (PA) - Procedimento di modifica ID 48/636

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC

Prof. Armando Brath

All. c.s.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana”**  
**di Termini Imerese (PA)**

**PARERE ISTRUTTORIO**

**Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010, per modifica non sostanziale.**

**(ID 48/636)**

Gestore	ENEL S.p.A.
Località	Termini Imerese (PA)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Stefano Castiglione
	Marco Antonio Di Giovanni
	Gaetano Capilli – Regione Sicilia
	Domenico Tucci – Provincia di Palermo
	Fiorella Scalia – Comune di Termini Imerese



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

#### Sommario

1. Definizioni .....	3
2. Atti e attività istruttorie .....	6
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Attività istruttorie .....	11
3. Identificazione dell'impianto .....	11
4. Modifiche progettate .....	12
4.1. Premesse .....	12
4.2. Descrizione delle modifiche progettate .....	12
5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore .....	15



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

#### 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).
<b>Autorità di controllo</b>	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Regione Sicilia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione Istruttoria di cui all’Art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gestore</b>	ENEL Produzione S.p.A. – Centrale termoelettrica “Ettore Majorana”, installazione IPPC sita in Comune di Termini Imerese (PA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r- <i>bis</i> del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. 46/2014).



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera <i>l-bis</i>, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</li></ol>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.1</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera <i>l-ter.2</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera v-bis, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-quater comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--

## 2. Atti e attività istruttorie

### 2.1. Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	le lettere del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00_2009-0001715 del 5 agosto 2009, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale della Soc. ENEL Produzione S.p.A. - CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA) al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ing. Giovanni Anselmo – Referente Gruppo istruttore</li><li>• Cons. Stefano Castiglione;</li><li>• Ing. Marco Antonio Di Giovanni;</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dott. Gaetano Capilli – Regione Sicilia;</li><li>• Dott. Domenico Tucci – provincia di Palermo;</li><li>• Ing. Fiorella Scalia – Comune di Termini Imerese.</li></ul>
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA:



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

- Ing. Giuseppe Di Marco;
- Avv. Marco Fabrizio.

#### 2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
visto	il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all’autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l’articolo 5, comma 1, lettera <i>l-bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
visto	<p>l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l’Autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,</li><li>• l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li></ul>
visto	l’articolo 29- <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con</i>



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

	<i>parametri o misure tecniche equivalenti”;</i>
visto	<i>l’articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”;</i>
visto	<i>l’articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;</i>
visto	<i>l’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale “l’autorità’ competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità’ competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</i>
visto	<i>l’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale “l’autorità’ competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall’articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’ ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale”;</i>



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) quando l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione all’autorità’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente;</i></li><li><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;</i></li><li><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></li><li><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell’autorizzazione per l’installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></li><li><i>e) se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per</i></li></ul>



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

	<i>l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;</i>
visto	<i>l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</i>
considerate	le l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto <i>Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato</i> ”;
visto	la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011, “ <i>Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate – chiarimenti</i> ”;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il D.Lgs. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants - Luglio 2006</i></li><li>• <i>Reference Document for Energy Efficiency Techniques (ENE) – Febbraio 2009</i></li><li>• <i>Reference Documents on General principles of monitoring – Luglio 2003</i></li><li>• <i>Reference Document on Best Available Techniques to Industrial cooling systems – Dicembre 2001</i></li></ul>



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

#### 2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010 (comunicato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 3 del 05/01/2011),
esaminata	la comunicazione Enel-PRO-22/10/2013-0041562, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2013-0025288 del 06/11/2013, con cui è stata comunicata all’Autorità competente la volontà di dismettere l’autorizzazione al deposito preliminare dei rifiuti contenenti amianto e l’abbandono del deposito temporaneo dei rifiuti contenenti PCB),
vista	la comunicazione del MATTM di avvio del procedimento istruttorio (ID 48/636), U.prot DVA-2013-0025858 del 12/11/2013,
preso atto	della comunicazione Enel-PRO-13/02/2014-0006413, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2014-0004040 del 17/02/2014, con la quale il Gestore ha comunicato che, pur rimanendo in attesa di un riscontro circa la chiusura del procedimento istruttorio in questione (ID 48/636), a partire dal 01/03/2014, l’area di deposito n.16 sarebbe stata gestita in modalità di deposito temporaneo mentre l’area di deposito n.17 non sarebbe stata più utilizzata,
preso atto	della nota Enel-PRO-07/01/2015-0000209, agli atti del MATTM con E.Prot DVA-2015-0001020 del 14/01/2015, con la quale il Gestore comunica la variazione del rappresentante legale Enel Produzione SpA e del referente controlli AIA,
esaminati	i contenuti e risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00_2014-0002141 del 19/12/2014,
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 20/03/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000620 del 20/03/2015 e la conseguente approvazione del GI,
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

### 3. Identificazione dell’impianto

<b>Denominazione impianto</b>	ENEL Produzione s.p.a. – Centrale termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Contrada Tonnarella, Z.I. – 90018 Termini Imerese (PA)
<b>Sede Legale</b>	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
<b>Rappresentante Legale</b>	Giuseppe Molina Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma
<b>Tipo impianto</b>	Centrale termoelettrica – Esistente, modifica non sostanziale di AIA
<b>Codice e attività IPPC</b>	<b>Codice IPPC: 1.1</b> – Impianto di combustione con potenza termica di combustione > 50 MWt



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana”**  
**di Termini Imerese (PA)**

	Codice IPPC: 1.1; <u>Classificazione NACE:</u> Produzione di energia elettrica (Codice D 35.11); <u>Classificazione NOSE-P:</u> Combustione nelle Turbine a Gas (Codice 101.04).
<b>Gestore Impianto</b>	Ignazio Mancuso Contrada Tonnarella, Zona Industriale – 90018 Termini Imerese (PA) Recapiti telefonici: 091 – 8086530 e-mail: mancuso.ignazio@enel.com
<b>Referente IPPC</b>	Giorgio Aliotta Contrada Tonnarella, Zona Industriale – 90018 Termini Imerese (PA) Recapiti telefonici: 091 – 8086502 e-mail: giorgio.aliotta@enel.com
<b>Impianto a rischio incidente rilevante</b>	NO
<b>Numero addetti</b>	146
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI (SGA certificato ISO 14001:2004 – n. EMS1982S rilasciato da RINA Services s.p.a., rilasciato il 29/11/2007 e in corso di validità – fonte ACCREDIA)
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua

#### 4. Modifiche progettate

##### 4.1. Premesse

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), U.prot DVA-2013-0025858 del 12/11/2013, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00\_2013-0002137 del 21/11/2013, è stato avviato il procedimento ID 48/636 per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010) relativamente alla comunicazione del Gestore, Enel-PRO-22/10/2013-0041562, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2013-0025288 del 06/11/2013, di voler apportare modifiche gestionali nelle aree di deposito dei rifiuti n.16 e n.17. Le modifiche comunicate sono ritenute dal Gestore come modifiche non sostanziali. Per i dettagli si rimanda al paragrafo seguente.

Successivamente, con nota Enel-PRO-13/02/2014-0006413, agli atti del MATTM con E.prot DVA-2014-0004040 del 17/02/2014, il Gestore ha comunicato che, pur rimanendo in attesa di un riscontro circa la chiusura del procedimento istruttorio in questione (ID 48/636), a partire dal 01/03/2014, l'area di deposito n.16 sarebbe stata gestita in modalità di deposito temporaneo mentre l'area di deposito n.17 non sarebbe stata più utilizzata.

Per quanto attiene la tariffa istruttoria, con la stessa nota Enel-PRO-22/10/2013-0041562, il Gestore dichiara di aver provveduto al pagamento dell'importo di 2.000 euro ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 24/04/2008.

##### 4.2. Descrizione delle modifiche progettate

Con nota Enel-PRO-22/10/2013-0041562, il Gestore ha comunicato l'intenzione di voler apportare le seguenti modifiche:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana”**  
**di Termini Imerese (PA)**

- rinuncia all'autorizzazione per il *deposito preliminare* (D15) dei rifiuti con codici CER 170605\*, 160212\* e 170601\* in corrispondenza dell'area di deposito rifiuti n.16 individuata al Paragrafo 4.4.3 del Parere Istruttorio allegato al decreto AIA (DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010). Inoltre, il Gestore comunica che, a far data dall'accoglimento dell'istanza di modifica, si avvarrà della facoltà di gestire la medesima area in modalità di *deposito temporaneo* secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nella parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- non sarà più utilizzata per il deposito rifiuti l'area di deposito rifiuti n.17 individuata al Paragrafo 4.4.3 del Parere Istruttorio allegato al decreto AIA (DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010). Il Gestore dichiara, altresì, che per eventuali nuovi utilizzi della stessa area saranno eseguite le dovute comunicazioni.

Il Gestore ritiene che la modifica progettata e comunicata con la sopra citata istanza sia non sostanziale in quanto questa non comporta

- alcun incremento delle grandezze di soglia,
- l'attivazione di nuovi punti di emissione,
- alcun significativo effetto negativo sull'ambiente,

precisando, al contempo, che la stessa istanza rappresenta la sola rinuncia all'autorizzazione per la gestione in deposito preliminare (D15), senza comportare modifiche impiantistiche.

Con la stessa istanza, il Gestore ha fornito la *Planimetria delle aree di stoccaggio di materie prime e prodotti intermedi* (allegato B.22), coerentemente con le indicazioni contenute nella “Guida alla compilazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – Rev. Feb 06” e la *Planimetria dei depositi temporanei rifiuti ottobre 2013*, di seguito riportate.



Commissione Istruttoria IPPC  
ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana”  
di Termini Imerese (PA)




Figura 1. Planimetria delle aree di stoccaggio di materie prime e prodotti intermedi (allegato B.22).



# Commissione Istruttoria IPPC

## ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)




Figura 2. Planimetria dei depositi temporanei rifiuti ottobre 2013.

Come citato nelle premesse, anche in virtù delle previsioni normative di cui all'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota Enel-PRO-13/02/2014-0006413, il Gestore ha comunicato che, a partire dal 01/03/2014, l'area di deposito n.16 sarebbe stata gestita in modalità di deposito temporaneo mentre l'area di deposito n.17 non sarebbe stata più utilizzata.

### 5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore,

- sulla base delle descrizioni riportate al capitolo precedente, riprese direttamente dalle dichiarazioni rese dal Gestore con le istanze Enel-PRO-22/10/2013-0041562 ed Enel-PRO-13/02/2014-0006413,
- preso atto delle risultanze della Relazione Istruttoria CIPPC-00\_2014-0002141 del 19/12/2014,
- visti i contenuti e le disposizioni riportati, rispettivamente, nei Paragrafi 4.4.3 e 9.5 del Parere Istruttoria allegato al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010),
- considerato, in particolare,
  - che la modifica proposta consiste in una mera rinuncia all'autorizzazione al *deposito preliminare* (D15), concessa con AIA (U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010), in corrispondenza dell'area deposito n.16, per le categorie di rifiuti aventi codici CER 170605\* (materiali da costruzioni contenenti amianto), 160212\*



## Commissione Istruttoria IPPC

### ENEL S.p.A – Centrale Termoelettrica “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)

(Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto e fibre libere) e 170601\* (Materiali isolanti contenenti amianto) e per una quantità massima di 9.000 kg complessivi,

- che, come risulta dalle descrizioni e dalle planimetrie sopra riportate, il deposito degli stessi rifiuti (170605\*, 160212\*, 170601\*) nella stessa area (area deposito rifiuti n.16) sarà gestito nelle modalità di *deposito temporaneo* secondo le disposizioni normative previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- che l'area di deposito rifiuti n.16, di superficie complessiva pari a 68 m<sup>2</sup>, è coperta con solaio e circonscritta da quattro pareti in calcestruzzo e blocchetti, con accesso ricavato su parete centrale e pavimentazione interna piastrellata,
- che l'area di deposito rifiuti n.17 (avente superficie pari a 32 m<sup>2</sup>, piastrellata, coperta da solaio, circonscritta da tre pareti in calcestruzzo e blocchetti, dotata di cancello), adibita allo stoccaggio in modalità di *deposito temporaneo* delle categorie di rifiuti aventi CER 130301\* (Oli isolanti e termo conduttori contenenti PCB), 160209\* (Trasformatori e condensatori contenenti PCB) e 150202\* (Assorbenti, materiali filtranti, stacci, ecc.), questi ultimi solo nel caso in cui contaminati da PCB, non sarà più utilizzata per il deposito di rifiuti,
- che, stando alle dichiarazioni rese dal Gestore, eventuali nuovi utilizzi dell'area n.17 saranno preventivamente comunicati,
- che la proposta non contempla alterazioni strutturali ne, tantomeno, nuove impermeabilizzazioni e nuovi punti di accesso alla rete di drenaggio,

accoglie favorevolmente la proposta di modifica non sostanziale del Gestore, ritenendo al contempo non necessaria la definizione di prescrizione aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, restando, ovviamente, ferme le determinazioni in essa contenute.

Il presente atto formalizza, pertanto, la rinuncia del Gestore all'autorizzazione al *deposito preliminare* (D15) concessa con AIA (U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010), in corrispondenza dell'area deposito rifiuti n.16, per le categorie di rifiuto aventi CER 170605\*, 160212\* e 170601\*.

Il presente atto aggiorna, altresì, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (U.prot DVA-DEC-2010-000899 del 30/11/2010) relativamente alle modifiche alla gestione dei rifiuti in corrispondenza delle rispettive aree di deposito n.16 e n.17, così come descritto al precedente Capitolo 4.

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria di 2.000,00 euro versata dal Gestore in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 24/04/2008 in merito alle comunicazioni di modifica non sostanziale.